10

Statuti

del

Castello della Sala

1566

6

Saggio [illegible] della [illegible]



1v

Tabula

Della Elettione de Consiglieri e Camerlengo c. 1
Del giuramento et off.o del Podestà
Del modo de proceder nelle cause
Delle cause da compromettere
Del m.o de proceder nelle cause. 2
Delle parole iniuriose 2
Della percussione d'arme o se[nza] arme 2
Della diminutione delle pene 2
Della pena di chi uscisse e stronc[asse] la porta 2
Della pena del robare 3
Della pena del insulto e assalto 3
Della pena del biastemare 3
Di chi giurasse el falso 3
Di chi giocasse a giochi prohibiti 3
Di chi amazasse animali 4
Di chi non obedisse al Pod.à e consiglieri 4
Di chi spregasse sopragliare o stracassero[ne] 4
Di chi sopragliasse vie publiche o facesse ...[illegible] 4
Del ...[illegible] delle accuse 4
Di i danni personalmente e delle chiuse 4
Del danno dato in castagneti 5
Della pena di chi dessedano co' bestie 5
Del mettere i guardiani 6
Della parte delle pene e come se debbiano divider 6
Che li cani portino li uncini 6
Delle guardie secrete 6
Di chi smurasse pietra o muro del castello 7
Della pena di chi non serrasse avanti la porta 7
Di chi connettesse le bestie dentro il castello 7
Che il balio o campero possa accusare 7
Del ...[illegible] da darsi alla fabrica 7
Che si debbia proceder de simile in simile 7
Che se debbia accompagnare il morto 7
Delle cause delle app.ni e loro instantia 7
Della pena di chi facesse nel peso o mala misura
Della pena di chi trovasse l'acqua per la poss[essione] de
[illegible]


O P
S M


G P

In dei noie am: Ad laudē gloriā et honorē omnipotentis Dei, cuiusq3 gloriosæ
semperq3 Virginis matris Mariæ ac Beatissimorum Petri et Pauli principū Aplorum
omniumq3 Stōrum et Stārum totius celestis curiæ. Cum ōis potestas à Deo data sit;
Exercentisq3 potestatem propriū munus est, reddere cuiq3 suū, reprobos punire,
devios ad rectum vivendi modū reducere, nullo precio corrumpi nec psonas acceptare;
Cum itaq3 incolæ et laboratores castri Salæ absq3 ulla lege et statutis usq3
in hodiernū diem vixerint nullamq3 vivendi rationē servaverint, Magci ac Pru=
dentissimi Cives numeri magni super administratione et gubernio Operis et Fabri=
cæ Stæ Mariæ de Stella cathedralis Urbevetan deputati infrascriptas mu=
nicipales sanctiones ac statuta compilarunt, Et per dēos hoīes et incolas
castri Salæ inviolabiliter observari mandarunt, Quas Magcus vir ac strenuus
Capneus Joēs maria Petrutius dēi Operis et Fabricæ honorandus Camrius volens de=
creta dicti numeri debitæ executioni demandare in hunc librum describi et
per ordinem poni curavit et fecit: Sub Anno à salutifera dnī nrī Jesu Xpi
nativitate Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto, Indictione nona,
Pontus Smi in Xpo patris et dnī nrī dnī Pij divina providentia pp Quinti
Anno Primo :~

Xpo. MDLXVI 3r

1

Della Elettione de consiglieri e camerlingo [illegible]

Consiglieri li quali sono al presente [illegible] per l'avenire saranno siti [illegible] nella publica adunancia
de detto castello della Sala proponere del nuovo bossolo da farsi delli offitij de detto castello et nella detta adunantia si chiami
no sei Homini antiqui de esso castello li quali insieme con il Podesta et consiglieri del medesimo Castello il Bossolo de consiglie
ri camerlinghi, [illegible] estimatori de danni, reveditori et altri officiali secondo sara conveniente e bisogno per detto castello per quel
tempo che parera a essi alli quali offitij non possa esser descritto, ne eletto alcuno forestiero il quale nō fusse habitante in detto
Castello per dieci anni, et se fosse eletto, tale elettione nō vaglia, et li detti offitij se habbiano a impallottare et secondo li tempi
a cavare nella detta publica adunantia, et cosi continuamente per l'avenire si seguiti li quali officiali siano tenuti in prin
cipio del loro offitio giurare in mano del Podesta de detto castello bene et diligentemente et senza fraude remosso da essi
odio, amor, timore prece prezzo, et ogni altra humana gratia, il loro offitio fare, et exercitare, et per loro salario habbia
no quello per l'imbussolanti li sara ordinato et piu in alcun modo non possino adimandare

Del giuramento e offitio del Podesta. Cap: ij

Il Podesta della Sala nel principio del suo offitio sia obligato presentare nella publica adunantia de detto castello la sua eletta
et patente del suo offitio siggillata col siggillo della sopradetta R.da Fabrica et essa letta il detto Podesta iure il suo offitio
far bene et diligentemente, et ministrar ragione indifferentemēte a ogni persona, maxime a vedove pupilli perso
nabili et luochi pij et servare tutti li Statuti et reformanze de detto castello et per suo salario habia si come p
lingo a quel tempo existente sara ordinato et la meta de tutte le pene de malefitij de damni dati et ex[illegible]
un baiocco per ciascuno atto che se facesse nelle cause civili et un soldo per lira de ogni executione che fa
dieci soldi et da quello in su per qualumque quantita dieci soldi et per copia de atti o de scri[illegible]
chi per carta e la facciata della carta se intenda vinti versi, e delle altre scrit[illegible]
rogasse si paghi secondo lo stilo de Notarij d'Orvieto.

Del modo de procedere nelle cause civili

Il Podesta che per li tempi saranno in detto Castello tutte le c[illegible]
de salario mercede d'alimenti de pane, vino cause pie[illegible]
de servitu tanto rustiche quanto urbane de pre[illegible]
gnia contratta sopra qual si voglia negotio o e[illegible]
ci lire, l'habbiano a conoscere sumariamente in[illegible]
riamente fra di loro una volta qual fatto et spira[illegible]
del fatto cognoscere detta causa et non altriment[illegible]
debbia comparire l'attore per se o suo legitimo procur[illegible]
parendo si commetta l'executione contra il detto reo
de creditore et sia assignato il termine al reo a casa[illegible]
stabile vinti di et passato il detto termine si debbia [illegible]
de il Podesta tre di in diversi di, et poi il detto peg[illegible]

Podesta et sia ci[illegible] il reo a detta [illegible] o cosi uendu[illegible] non si possa piu [illegible]rattare, et possa il reo con=
tumace inandi alla detta uendita comparire auanti il Podesta, et rifare le spese al [illegible] et respondere alla petitione
citato il creditore et seguitare il processo come [illegible] se conuiene et se il reo comparisse et confessasse gli si dia termine
quindici giorni a pagare da cinque lire in su et da quello in giu sia in arbitrio del Podesta et se negasse dia il termi=
ne a prouare allo autore, et sia lecito a ciascuna delle parti uolendo diffinire la causa per iuramento decisiuo della
lite il Podesta debbia dare detto iuramento et secondo sara iurato iudicare et la elettione del iurare o referire sia
de quello al quale se fara il partito ma se il reo uolesse pigliare la copia della petitione li sia data con termine de
dui giorni a respondere et cosi alla parte se uolesse replicare et si compariscono per procuratori si habiano a, le
gittimare li mandati et poi si dia il iuramento de calunnia a ciascuna delle parti, cioe che l'attore iure che crede
legitimamente domandare et non con animo de calumnia et il reo che crede legitimamente defenderse et no con anime
de calumnia, et contestare la lite et di poi si dia termine quindici giorni a prouare nel quale ciascuna delle
parti habia a produrre si uole i testimonij articuli, et interrogatorij, alli quali articuli qn fosse adomandato per
la parte producente, l'altra parte sia tenuta a rispondere hauto prima il iuramento, per parola credo et =
non credo, et se denegasse rispondere li detti articuli si habiano per confessati, o negati secondo che piu nocesse
alla parte che hauesse a rispondere et fatto l'examine de testimonij si publichi il processo con termine de
quattro di ad opponere, et passato il detto termine si dia termine tre giorni a produrre instrumento, et altre ra=
gioni, et di poi se concluda in causa et monire le parti a sententia, come al detto Podesta parera congruo et =
[illegible] cause per sententia diffinitiua, et l'instanza delle cause che non fussero sommarie sia un mese et
[illegible]do dalla negatione, o contestatione della lite, nel quale termine il detto Podesta sia tenuto
[illegible] ciascuna causa, et l'instanza delle cause sumarie debbia essere de giorni =
[illegible] causa per colpa del Podesta sia tenuto detto Podesta alla pena de
[illegible]nto nelle cause sumarie quanto nel ordinarie no possa sente
[illegible]a aperta et chiara, et publicato il tenore de essa alle parti

Cap: iiij.

[illegible] che uertissero fra li parenti insino al terzo grado in ogni sorte de pa
[illegible]stanza de qualunq. lo domandasse constringere le parti a far com
[illegible] et de fatto, et in euento che i duo chiamati uno per parte non concor
[illegible]cuna delle parti, et quello che p dui di loro sara diffinito s'intenda
[illegible]li debbiano comparire auanti il Podesta, ad accettare il compromesso
[illegible] sententiare giustamente secondo le lor conscienze et in termine de
[illegible]biano dare il lodo, a pena de quaranta soldi per ciascuno delli =

arbitri che contro[illegible] [illegible] de [illegible] giorni si poſſa prorogare et allungare [illegible] comune consenso delle parti et paſ
sato [illegible] il compromeſſo [illegible] il lodo, o sententia data per detti huomini poſſa la parte
leſa recorrere et appellare al sig. Camerlingo [illegible] et ad arbitrio de [illegible] domandare la redutione de detto laudo fra termine de [illegible] giorni da computarsi [illegible] della notificatione di eſſo.

Del modo de procedere nelle cause criminali. Cap. V.

Il Podestà della Sala tanto nelle cause criminali quanto de danni dati recevuta l'accusa, o formata l'inquiſitione per eſſo la quale inquiſitione poſſa fare tanto per ſuo offitio quanto a querela de ciaſcuna perſona, et faccia citare per il Balio de detto caſtello l'accuſato o vero inquiſito con il tenore del'inquiſitione o vero accuſa, et con termine de dui giorni a respondere et se fuſſe citato perſonalmente sia vero contumace ma se foſſe citato a casa si debbia far citare un'altra volta con il tenore de detta accusa o inquiſitione et se l'accuſato, o vero inquiſito non habitaſſe in detto Caſtello, o ſuo pieuerio, et fuſſe foreſtiero il detto Podestà faccia citare detto accuſato o inquiſito, con la cedula contenente il tenore della accuſa, o inquiſitione alla porta del Palazzo [illegible] casa dove fa residenza detto Podestà per il publico balio de detto caſtello, con termine de cinque dì a comparire et responder[e] et se nel termine come de ſopra dichiarato l'accuſato, o inquiſito non compariſſe se metta in bando per il detto Balio all[a porta] della residentia del Podestà nel qual bando si dichiari la quantità per la quale è meſſo in bando et habbia ter[mine ...] giorni a comparire et paſſato il detto termine detto Podestà il poſſa condemnare et se detto accusato o inqui[ſito] [...] et confeſſaſſe, o negaſſe habia termine cinque giorni a far ogni ſua defeſa, et dia la [ſenten]- [...]
na nella quale veniſſe condennato per li maleſitij, o vero faccia l'integro depo[...]
pena da imporſi fuſſe pecuniaria, Ma quando la pena foſſe corporale o [...]
trovaſſe fideiuſſore che le faceſſe la sicurtà et non poteſ[...]
fin tanto che non sia integramente abſoluto, o conden[nato ...]
ma nelli danni dati non biſogna dar cautione [...]
publichi il proceſſo et dia alla parte la copia [...]
dia la sententia come meglio gli parrà di ra[gione ...]
accuſato per il Podestà o denuntiato per alcun[...]
li si dia termine a far le ſue defeſe cinque giorni, et pa[...]
a pagar la pena se non se defendeſſe in detto termine [...]
tenuti a dire il dì del'accuſa et se foſſe inanzi o d[...]
inimica ne odioſa a quello quale detta guardia acc[...]

4v

Delle par[illegible] Cap: V[illegible]

Se alcuna persona de detto castello dicesse parole iniuriose contra il Podestà [illegible] luoco [illegible] condennato per ogni parola in pena d'un fiorino et se le dicesse contra li consiglieri [illegible] officiali de detto castello, in pena de mezzo fiorino et se debbia stare al solo giuramento del'ingiuriato [illegible] del offitio suo li sia stata fatta iniuria purche consti del malefitio, et contra le altre persone [illegible] soldi et se le parole iniuriose fussero dette in conseglio, in palazzo nella chiesa, in piazza, e luoco de nozze la pena predetta se debbia duplicare et anco quando le fussero dette nella sua casa propria, o bottega nel lutto o funere d'alcun morto nel tempo della fiera de detto castello et ne i giorni della settimana santa persino a tutta l'ottaua de Pasqua de resurr.ne

Delle percussione con arme e senza arme Cap: vij.

Se alcuno percotesse alcuna persona con mano uacua nella faccia debbia pagare cento soldi de pena, et se fusse in altra parte del corpo in quaranta soldi, et con bastone o sasso la pena si duplichi, et anco debbia duplicarsi se l'offesa se facesse de notte in luoco doue tiene ragione il Podestà in conseglio a nozze, in piazza in chiesa nella casa propria o bottega del offeso nel lutto, o funere d'alcū morto nel tempo della Fiera de detto castello, et ne i giorni della settimana santa persino a tutta l'ottaua della pasqua de resurrettione, Ma doue interuiene effusione de sangue la cognitione et condennatione appartenghi al sig.r Camerlingo della R.da Fabrica, et il delinquente se debbia punire secondo lo Statuto della Mag.ca citta d'Oruieto impero reseruato l'arbitrio de detto camerlingo nel augumento o diminutione della pena secondo le qualita et circonstanze del delitto del luoco del tempo et della persona del delinquente

Della diminutione delle pene Cap: viij.

[illegible] parisse inanzi al Podestà et confessasse il delitto, ouero danno dato li sia leuato il [illegible] quarto [illegible] se prouasse inanzi la sententia hauer fatta la pace con l'offeso et se [illegible] di dieci giorni dopo che contra essa fusse data la sententia [illegible] debbia lassar la quarta parte, Ma se il condemnato non [illegible] sententia, e stato legitimamente condamnato da computar [illegible] debbia pagare dui soldi per ciascuna lira de più oltra

[illegible] altroue entrasse che per la porta Cap. ix.

[illegible] d'altro luoco che per le porte sia punito in pena de dieci [illegible] quando uscisse fuor della porta contra la uolonta del Pa[illegible] s'intenda duplicata et il Podestà haura fede et relatione del [illegible]

deli[illegible] per [illegible] de [illegible] il quale de ponga [illegible] s'habbia da credere et
[illegible] della pena et ciascuno possa [illegible] et accusare et le per
[illegible] et [illegible] con [illegible]

Della pena de chi robasse, e togliesse cose d'altri Cap:

Accio che ciascuno habbi a uivere delle sue fatighe ne ardisca governarsi con il sudore d'altrui pero si ordina che ciascuno che
furasse alcuna cosa da uinti soldi in giu caschi in pena de quaranta soldi et quando fosse de ualore insino a cento soldi, in=
dieci lire et da quello in su si denuntie al sig.re Camerlingo per il sindico de detto castello et se alcuna cosa fusse tolta per forza
o uiolentemente o di notte la pena si debbia duplicare, et anco che il delinquente oltre la restitutione et emendatione della cosa roba
ta o, l'estimatione de essa debbia pagar la pena in termine de dui giorni dal di della condemnatione et non pagandola in detto
tempo se debbia ligare publicamente nella piazza de detto Castello oue debbia stare per mezzo giorno continuo accio da ogni persona
possa esser ueduto, e non di meno sia dopo reposto, e ritenuto in carcere fino che interamente sodisfara la pena della quale il Podesta non possa
farne gratia alcuna ne in tutto ne, in parte qual pena s'intenda ancora dupplicata contra quello che piu d'una uolta fusse=
stato conuinto de furto, et anco contra quello che per robare fosse intrato in cascine grotte, cappanne, o case serrate, E contra
quello che per robare hauesse spezzato porta alcuna de case molino o altri edifitij la pena s'intenda esser quadrupli
cata E ne i furti notturni sia licito a i, padroni possessori, conduttori, e lauoratori de i luoghi oue sia andato il lad
conuicini pigliare il delinquente, e retenerlo, et arrestarlo de propria autorita per un gi
in mano del Podesta senza incorso de pena alcuna de priuato carcere, e quell
ancor che de minima quantita si debia bandire perpetuamente dal detto
temente receptassero in casa loro i, detti ladri e delinquentj siano astretti e
principali, come ne i, recettatori si possa alterare ad arbitrio del sig.re Ca

Della pena del insulto e assalto

Itẽ se alcuna persona assaltasse alcuno, con arme, bastone, o sa
bastone o sasso caschi in pena de lire quattro, qual pen
assaltato nella casa campo uigna bottega, orto o possessio
in Palazzo, o in compagnia del Podesta, o uero alle no
il defunto, e anco quando l'assalto e stato fatto de
pagnassero, o prestassero aiuto, patrocinio e fauore

cō moderanza senza incorso d'alcuna pena, et se alcuno gittasse sasso o bastone et non percotesse caschi in pe
na de cento soldi, et se alcuno minacciasse altrui con detto bastone o sasso caschi in pena de quaranta soldi

Della pena di chi biastemasse   Cap. xij

Qualunque persona biastemasse Iddio, o uero la uergine Maria, o per alcuno membro despectuoso iurasse caschi in pena
de dieci lire et chi malediresse alcun santo caschi in pena de otto lire, et chi lo biastemasse o iurasse p alcū membro
men che honesto, s'intenda cascare in pena de lire cinque, qual pena s'intenda dupplicata tante uolte quanto il delin
quente multiplicara dette biastème maledictioni, e giuramenti, et chi piu de due uolte sara condemnato per tal delitto
si debbia oltra alla pena pecuniaria ligare in piazza, et forargli la lingua, et iui publicamente tenerlo per
mezzo giorno continuo, et che di tal pena il Podesta non possa farne gratia alcuna

Della pena di chi giurasse il falso   Cap. xiij

Accio i pergiuri e falsi giuramenti si raffrenino, et siano tolti uia si ordina che qualūq persona nel fatto suo pro
prio, in alcuna sua causa ciuile o criminale deporra il falso, et prouandoli legitimamente caschi in pena de lire
sei et tutto quello che sara stato giudicato per uigore de esso falso giuramento, s'intenda del tutto annullato
ne uaglia, et tenga per alcū tempo mai e la causa s'intenda esser riposta nel pristino stato. Et quello che
come Testimonio nelle cause d'altri fara falsa testimonianza prouandosi legitimamente il periurio caschi
[illegible] tro, et s'intenda annullato tutto quello che per cagione de tal falsa depositione fosse seguito
[illegible] hauer luogo ne i giuramenti quali si deferiscono da una parte all'altra parte
[illegible] are la dispositione della ragion commune.

[illegible] di chi giocasse a giuochi prohibiti   Cap: xiiij

[illegible] rte, o altro gioco prohibito nelli quali si giocassero denari caschi in pena de lire
[illegible] dupplicarsi quando si trouasse che il delinquente hauesse giocato con
[illegible] so sia il giocatore obligato restituire al perditore tutto quello che per
[illegible] chi quando si giocasse nel giorno delle feste. Et qualunq3 persona desse
[illegible] in casa sua caschi nella medesima pena come se hauesse giocato
[illegible] rohibito, o uincendoli et nō li tirando non li possa domandare in giu
[illegible] one, et ogni persona possa accusare tali giocatori et receptatori et si

debbia credere al giuramento del accusatore con u testimonio se e de uisu de buona fama et opinione il nome del=
quale sia tenuto secreto.

Della Pena de chi ammazzasse animali Cap: XV

Qualumque persona amazzasse Galline Oche, o altri polli caschi in pena de uinti soldi per ciascuno animale, et emendi il damno
et se amazzasse alcuna Palomba ne i campi o strade caschi in pena de soldi quaranta, et amazzandola in alcu Palobaro =
la pena s'intenda dupplicata et se amazzasse alcuna pecora capra porco agnello o castrato, caschi in pena de cinque
lire et emendi il danno, et se amazzasse alcuno cupello, d'api, o guastasse caschi in pena de cento soldi, et emendi il
damno et se amazzasse alcuna bestia grossa, in pena de dieci libre, et emendi il danno etc debilitasse, o uero detenes=
se alcuna delle dette bestie, et no l'amazzasse caschi nella meta de dette pene. Et quanto al'emedatione del damno, et
estimatione de esso, si habbia da stare al giuramento del patrone delle bestie, e cupelli con u testimonio solo, quale depon=
ga del ualore de detto animale, o cupello; E qualumque hauera ferito dannificato, o impedito alcuna de dette bestie =
che il delinquente oltra la pena sia obligato curare far medicare, et liberare la bestia ferita et gouernarla a tutte
sue spese et pagar l'interesse al patrone del danno, che ne recene, come se fosse Boue, Vacca, Asino o caualli, o uero
farla estimar come libera et sana, et pagare interamente l'estimatione al padrone al quale sia data l'et
accettare o u partito, o l'altro secondo che li torna piu commodo, Et per quest
in fatto statuto del XX capitolo di chi desse danno con bestie

Della pena de chi no obedisse il Podesta e Consi

Ancora si statuisce, et ordina che qualumque persona non obedisse al Pode
et concernenti il suo offitio, o per seruitio della Fabrica, caschi in pena de s
disse i Consiglieri per le sopradette cause, caschi in pena de soldi ui
con parole sole caschi in pena de lire cinque per cias
due e mezzo si come anco si dispone di sopra nel quin
role fosse con i fatti, o siaui, effusione di sangue, o no la
Camerlingo quale possa punirlo ad arbitrio suo tanto

Della Pena di chi sgreppasse, sop

Item qualumque persona sgrappasse, o soprapigliasse della possessione d'altrui, o sficcasse alcun termine il quale fusse posto iudicamente, o de uolonta delle parti, o turbasse alcuna nella possessione delle cose stabili in ditto o in fatto caschi in pena de dieci lire de denari per ciascuna uolta et nella medesima pena caschi ancora quello che di sua propria autorita ponesse termini nuoui fra le sue terre e altri conuicini con quali confinasse senza saputa et uolonta di essi, il che si creda al querelante con il suo giuramento, et con un testimonio degno di fede che proui de uisu, et oltre la detta pena i termini s'habbino da rimettere ne i luoghi suoi, oue stauano, et che il delinquente habbi da restituire al uicino tutto quello che hauesse soprapigliato della sua possessione

Della pena di chi soprapigliasse uie publiche e facesse uia nuoua Cap: xviij

Ancora si ordina che qualunq persona occupesse alcuna strada, o uia del comune in tutto o in parte, caschi in pena de cento soldi per ciascuna uolta, et niente di meno sia tenuto la detta uia o strada remettere in pristino stato, et se alcuno facesse uia nuoua per la possessione de alcuno, doue legitimamente nó douesse andare la uia caschi in pena de uinti soldi per ciascuna uolta et non di meno debbia desistere dalla detta uia o strada

Del cauar delle accuse. Cap. xix.

In ogni caso tanto de maleficij quanto de danno dato sia lecito all'accusatore, o chi hauesse fatta far l'inquisitione poterla ricauare nanti che si dia la sententia et per ciascuna cauatura paghi soldi dieci al Podesta [illegible] maleficij oue fusse interuenuta effusione de sangue, ne i quali non si possi cauare accusa, accio [illegible] punito, et ne i casi oue si puo cauar l'accusa, s'intenda hauta prima la pace dell'offeso, e [illegible] extractione d'accusa fatta per quello che ha receuto il damno, basti per tutti i danni [illegible] accusato et in diuersi tempi inanzi alla detta inquisitione, et accusa sopra una [illegible] l medesimo damno ne fossero state formate piu inquisitioni

[illegible] de chi desse danno personalmente, et delle chiuse Cap: xx.

[illegible] luna uigna dalle Kl de Marzo per fino a tutto il mese d'ottobre caschi in [illegible] olta, et nel'altri tempi del anno caschi in pena de uinti soldi p[illegible] gliesse uue, o altri frutti in esse uigne caschi in pena del doppio [illegible] horto, o campo biadato, o alcuna chiusa caschi in pena de [illegible] liesse pomi in chiuse o, in horti o in camporile paghi il doppio [illegible] le giande nel altrui selue per ogni quarto de giande che [illegible] di et si emendi il danno al patrone, et se alcuna persona facesse

herba in prati, overo in canneti per ciascuna volta, caschi in pena de quaranta soldi, et se alcuno tagliasse o diramasse alcuno arbore
o vite, in vigne, horti et chiusure, o camporile, et fusse arbore o vite domestica caschi in pena d'ottanta soldi per ciascuno arbo
re o vite et se [illegible] arbore o vite salvatica in detti luoghi caschi in pena della mità et se alcuno tagliasse arbore nelle selve
d'altri domes[illegible] pio, alucno o, ontano caschi in pena d'un fiorino oltre l'emenda del danno, Et qualunque persona
mozzasse cerque, cerri, elci o fargne da piede caschi in pena de quattro lire per ciascuno arbore et chi mozzasse
rami di essi caschi in pena de lira una per ciascun ramo da mezza soma in su, insino a due some et sopra =
due some la pena sia de lire due, oltre l'emendatione del danno, et quello che tagliasse canne caschi in pena =
de soldi tre per ciascheduna, et se alcuno tagliasse pali de salci, o de altro legname paghi soldi quattro per ciascu
palo, et se alcuno portasse uva delle sue vigne proprie [illegible] alla vindembia caschi in pena de dui soldi per cia
scuna uva se il numero delle uve fosse più di tre et quello che non havesse vigna caschi in pena del doppio, et che
in la medesima pena incorra quello che cogliesse più de tre graspi d'agresta nella sua vigna, et quello che nō
havesse vigna et fosse trovato portare agresta caschi nella medesima pena che se portasse l'uva matura =
per ciascuno racemo pur che non provasse che il padrone della vigna gli l'havesse data, o che egli l'havesse colta
con sua licenza nel qual caso gli sia lecito portarne insino a, tre uve et nō più sotto la sopradetta pena, Et nis
suna persona possa cogliere, o portare a casa alcuna sorte de legumi non maturi, o d'altri frutti acerbi, et non fatti
et della sua possessione, o vero quale lui lavora sotto pena de soldi dieci per ciascuna volta, et se detti
o, altri frutti nō maturi fosseno stati colti nelle possessioni d'altri il del[illegible] caschi in pena
per ciascuna volta et sia tenuto alla emendatione del damno, [illegible]
in ogni caso et sia lecito al patrone et lavoratore et quelli della fa[illegible]
ne, i detti luoghi dar danno pignorarli senza alcuna pena, e[illegible]
predette si creda al iuramento di chi il trovasse dar [illegible]
maggiore danno basti un testimonio che iure hav[illegible]
ratore et parente de chi ci havesse interesso insino a[illegible]
sia d'ogni exceptione maggiore Itē che le chiusure s'intend[illegible]
sono circūdate o da siepi, o forme, o ripe, o, fossati, o muri et [illegible]

ouero terra uignata dentro et che per tre anni inanzi al danno dato almeno sia stata coltiuata

Della pena di chi desse danno in Zaffarano Cap. xxi.

Qualumque persona facesse danno in Zaffarano d'altrui in qualumque loco fusse posto [illegible] personalmente come con
bestie caschi in pena de uinti soldi per ciascuna persona, et ciascuna bestia [illegible]

Della pena di chi desse danno con bestie Cap. xxii.

Qualumque bestia grossa intrasse, o desse danno in alcuna uigna dalle Calende de Marzo insino a tutto Ottobre caschi
in pena il Patrone di esse, in quaranta soldi et per ciascuno porco nel detto tempo, caschi in pena de uinti soldi
et delle bestie caprine in cinque soldi et le pecorine in pena de dodici denari, et nell'altri tempi incurra nella
meta de dette pene, cioè nelle uigne ma nelli campi biadati, Horti, chiusure, prati, o, canneti se desero dan
no dette bestie paghi il patrone la meta delle dette pene per ciascuna bestia, Et se alcuna bestia grossa
desse danno nelli remisicci, canneti, oppieti, salceti, o campi con alcun pomo caschi in pena de dieci soldi
per ciascuna bestia grossa, et de porci soldi quattro et de capre soldi dui, et de pecore denari dodici, et se dette be
stie grosse intrassero, o pasturassero nelle selue dalla festa de santo angelo del mese de Settembre insino a tut
to Febraro paghi il patrone per ciascuna bestia grossa soldi dodici, et per ciascun porco, o capra soldi
quattro, et per ciascuna pecora soldi duo, Et in tutti, i sopradetti casi quando le dette bestie dessero danno
de notte le predette pene s'intendano dupplicate, et ne i prati delle bestie porcine ogni tempo ne sia la
pena, ma del'altre bestie sia la pena dalle Calende de Marzo sino a tanto che i prati saranno
falciati [illegible] et quando li detti prati se falciassero dui o tre uolte l'anno si debbiano ri
[illegible] nto che saranno sgombrati l'ultima uolta, et in ogni caso sopradetto il patron
[illegible] nuto alla emendatione del danno dato, et sia lecito al patrone, e lauorato
[illegible] le dette bestie dar damno pigliarle et presentarle al Podesta
[illegible] che si trouassero far danno, il lauoratore o padrone, o guardia
[illegible] ammazzare una per branco senza alcuna pena pur
[illegible] dieci bestie, purche l'occidente, uulnerante o pignorante infra
[illegible] habbia da notificare alla corte e Podesta altrimente possa esser

punito come ucciſore, uulneratore, e ladro, ſi come meglio di ragione ſi puore, e in tutti i casi del detto statuto et capitulo precedente l'accuſe se poſſino abolire e cancellare, Et le bestie de qualunque specie quali sono sopra l'anno [illegible] tenute, et obblighino il patrone di eſſe a tutta la pena, et l'altre bestie che sono sotto l'anno et di minori [illegible] ſiano tenute a mezzo della pena, Ma a detta pena delle bestie nō s'habbia luoco quando alcuno paſſaſſe con qualche branco de bestie per uia publica, o strada uicinale, e una, o piu di eſſe bestie intraſſero per transito in alcuna poſſeſſione uicina, a detta uia, purche nō ui sia stata, e fermata dentro a pasturare, Et se detto danno dato, o cō bestie o senza fuſſe enorme, e di molta importanza nel'arbitrio del Podestà oltre la pena pecumaria il delinquente se debbia ligare in piazza e tenernelo per un giorno continuo. Itē qualunque deſſe danno personalmente in grani, biade, legumi, e frutti de qualunque sorte existenti nelle aree, o mete, o in cordelli per i campi e poſſeſſioni, o in qualunque spetie de paglia, a 'i pagliari, caschi in pena per ciascuna uolta de lire cinque, et chi ui deſſe danno con alcuna bestia groſſa, caschi in pena de soldi dui per ciascuna di eſſe oltre l'emendatione del danno, Et che i prati s'intendino eſſer quelli che sono stati riguardati e falciati almeno per dui anni inanzi al danno, et che quello che uorra fare alcun prato sia tenuto, a farlo bandire et notificarlo al Podestà, et farlo scriuer nel'atti di detta Corte altrimente nō uaglia, ne sia quanto alle pene tenuto o hauto per prato et de tutte le sopradette cose si stia al iuramēto del patrone che haueſſe receuto il danno quanto il detto danno fuſſe insino alla quantita de uinti soldi ma [illegible] il detto danno foſſe de maggior quantita insino a cento soldi bal ti il prouare per un test[illegible] fuſſe parente, lauoratore, o della famiglia de casa, o che haueſſe ixtereſso ma [illegible]ndo [illegible] de maggior somma se debbia prouare per un testimonio degno [illegible] maggiore

Del mettere i guardiani.

Itē che nel mettere, e deputare i guardiani de grani [illegible] castello della sala siano tenuti obseruare i[illegible] ui capituli contra la forma di eſſi, ne per alcū [illegible]

8v

mente, s'intenda nulla, ogni loro conventione e cambino in pena de lire cinque per ciascuna volta che contrafaranno

Et che detti guardiani siano obligati custodire e guardare i grani [illegible] fin che sia universalmente finita tutta la riccolta, e vindemia de d. Castello et suo territorio, et [illegible] sotto la pena della perdita del loro salario

Della parte delle pene, e come si debbiano dividere. Cap. [illegible]

In tutte et singule cause doue non fosse spetialmente dechiarato o doue fusse apposta alcuna pena tanto de malefitij quanto de extraordinarij o altre cose la meta della pena sia della detta Reuerenda Fabrica e l'altra meta sia del Podesta de detto Castello, ma nelli danni dati doue fusse proceduto per accusa o Inquisitione la terza parte sia del Patrone o lauoratore che hauesse riceuto il danno, et l'altra terza parte sia del Podesta de detto Castello et l'altra terza parte sia della R.da Fabrica ma nelle accuse doue interuenisse guardia secreta o campaio o altri offitiali che accusassero il delitto, tali accusatori habbiano la quarta parte de dette pene, et l'altri tre quarti si distribuiscano come de sopra dechiarando che quando si desse danno in una possessione doue fussero piu patroni, o lauoratori, o altri che ce hauessero interesse che la detta terza parte che tocca al patrone, si diuida tra tutti quelli interessati secondo si partono i frutti de epsa possessione

Che li cani portino l'uncini cap. Cap. xxv.

Tutti quelli che hauessero cane, alla pena de dieci soldi per ciascun cane li debbiano tener con l'oncino dalla festa de sancta Maria d'Agosto insino a tanto che sara generalmente uendembiato dechiarando che il Patrone del cane sia ominnamente astretto al pagamento de detta pena, ne si possa scusare o liberare dando et assegnando il cane per il delitto, et similmente sia tenuto a l'intera emendatione del danno

Delle guardie secrete Capitolo. Cap. xxvi

[illegible]lla a ogni instantia del Podesta siano tenuti, a dargli due guardie secrete i quali hab[illegible]

[illegible]e et diligentemente, et nō accusare per odio, o inimicitia o per alcun prezo

[illegible]ebbiano referire in termine de dui di dopo che fosse dato il dano

[illegible]uolta, et chi piu di due volte mancara in denuntiarlo oltra la pe.

[illegible]t siano ancora obligati dire l'hora che trouassero dar danno cioè

[illegible]espero o dopo, et se ināzi mezza notte, o dopo altrimente le denuntie nō vaglia[no]

Di chi smuraſſe pietra o muro del castello cap.^lo^ xxvij.

Se alcuna persona smuraſſe et ſtraccaſſe alcuna pietra o muro dalli muri castellani caschi in pena de uinti ſoldi per ciaſcuna pietra, et ſia tenuto a rimurarli, et neſſuna persona poſſa fare feneſtra ne feritoia, porta, o bucio [illegible] detti muri che trapaſſi la muraglia da una banda e l'altra ſotto la pena de lire uinticinque e di farle remurare a sue ſpeſe

Della pena di chi nõ ſcopaſſe auanti la sua Porta. Cap. xxviij

Il Podestà ſia tenuto a fa[...]ndire p[er] il Balio de detto castello che ogni ſabbato ciaſcuno debbia ſcopare inanzi alla sua casa dalle Calende de Marzo sino a tutto il mese d'ottobre ſotto la pena de ſoldi ſei per ciaſcuna uolta, et ſotto la medeſima pena ſiano tenuti buttar detta bruttura, o fuori del castello, o in altro luogho naſcoſto in casa

Della pena di chi rimetteſſe le bestie dentro il Castello Cap: xxix.

Tutti quelli che hãno bestie, excepto caualli, aſini, o muli, remettendoli dentro il detto Castello che ce haueſſero a star la notte caschino in pena de cinq. ſoldi per ciaſcuna bestia groſſa, e ſoldi duj per ogni bestia minuta, et questo non ſi intenda nelli tempi ſoſpetti de ſoldati

Che il Balio o campaio poſſa accusare Cap. xxx.

Il Balio de detto castello, o campaio tanto de maleficij quanto de danni dati, o extraordinarij poſſa accuſare al Podestà et li ſia creduto col ſuo iuramento inſino alla ſomma de quaranta ſo[ldi] quello in ſu ſia creduto con un Teſtimonio, et habbi la quarta parte della pena

Del Cerio da darſi alla Fabrica cap.^lo^ xxxi.

Li Conſiglieri de detto Castello che per i tempi ſaranno ſiano tenuti in hogni anno [...] Aſſumptione de s.^ta^ Maria, de dare alla d.^a^ Fabrica un cerio [...] libre, et nõ lo dando in detto tempo, et del peſo ſopradetto ol[...] a darlo

Che ſi debbia procedere de ſimile inſimin[...]

8v

In tutte le cause de maleficij da udidarsi extraordinarij [illegible] debbia proceder de simile in simile et doue nõ si trouasse simile [illegible] alli Homini de [illegible] dechiarando che in tutti i casi s'intenda sempre [illegible] l'arbitrio del sig. [illegible] possa crescere, e minui re, e commutare [illegible] in [illegible] consideratione alla qua lità [illegible] del luogo del tempo, e [illegible]

Che si debbia accõpagnare il morto [illegible] xxxiij

Li Consiglieri [illegible] de detto castello o forestiero [illegible] commandare alli Homini de detto castello o ad altre persone che uadino a portare o accompagnare il corpo de detto morto insino alla summa de cinque soldi per ciascuno che nõ li obedisse

Delle cause dell'appellationi, e loro instantia Cap. xxxiiij

Et si ordina che qualunq; persona si sentisse grauata de alcuna sententia tanto in ciuili quanto in criminale o de alcuno commandamento del Podestà si possa appellare in termine de dieci di al camerlengo de detta fabrica, et la detta causa detto appellante la debia far expedire in termine di trenta di un' dopo l'appellatione, et passando detto termine e nõ sia expedita il Podestà pos sa proseguire la sua sententia o comandamento, dechiarando che detto statuto proceda et habia luogo nell'appellationi che s'interpongano da sententia decreto, o comandamento diffinitiuo, e che finisca il negocio principale ma se l'appellatione se interporrà da sententia interlocu toria si debbia interporre fra termine de quattro giorni dopo la sententia e far expedire la causa dell'app.ne infra termine de uinti giorni altrim. passato detto tempo, e nõ essendo terminata [il] Podestà [illegible] procedere all'expeditione nel negocio principale.

[illegible] pena di chi facesse malpeso, o mala misura Cap: xxxv.

[illegible] mal peso, o in uender o in barattare, o in altro mo o mala misura [illegible] soldi per ciascuna uolta, e quello che uende robbe d'alcuna sorte con

Statera bilan[illegible] [illegible] segnata casch in pena d'un fiorino per ciascuna
uolta [illegible] [illegible] bat el [illegible] e misura o uende co pesi e misure scar
si [illegible] [illegible] in dietro il prezzo per la rata
[illegible] [illegible]

Della [illegible] [illegible] l'acque [illegible] [illegible] strade publiche Cap. xxxvi

Si qualumq persona [illegible] per la possessione d'altri doue no fusse consueto an
dare o la mandasse [illegible] de publiche in modo che quasti dette strade incurra nella pe
na de tre lire [illegible] e sia tenuto emendare [illegible] per tal causa alcu
no ne patisse et sia tenuto remouer detta acqua

Che si debbiano fare acconciar le strade Cap. xxxvij.

Li Consiglieri de detto castello siano tenuti esser solleciti, e diligenti in fare acconciare le strade
tanto dentro nel castello quanto di fuore nel Ricuerio et per la meta de tale accocime siano
tenuti i uicini et per l'altra meta il comune e se detti uicini per la loro parte no uorrano
contribuire a la restauratione delle strade tanto dentro il castello come di fuori, dopo che sa
ranno ricerchi caschino in pena de lire tre, et in ogni modo siano tenuti et i Consiglieri
per ogni uolta che fussero negligenti caschino in pena de uinti soldi, et habbiano termine
a far detto accocime quindici giorni da poi che sarano ricerchi

Delle feste da riguardarsi Cap xxxviij.

Li Homini de detto castello debiano riguardare tutte le feste commadate dalla santa Roma
na Chiesa et quelle che comandasseno il Podesta e i consigl^ri^ sotto pena de lire tre per cia[illegible]
na uolta, et ciascuna persona, e nella medesima pena caschino tutti quelli che gio[illegible]
a palla carte, o altri giuochi de qualumq sorte auanti la chiesa, mentre si celebra la m[illegible]
sa o altri diuini offitij

Della pena di chi portasse arme Cap. xxxix

Qualumq persona portasse arme per detto castello excetto quan[illegible]
senza licenza caschi in pena de lire cinque qual pen[illegible]
che portassero pugnali o archibugetti a ruota o altre a[illegible]
che la licenza de portar arme di qualumq sorte si[illegible]
numero o camerlingo della fabrica [illegible] uolonta de[illegible]
gazzo da quattordici anni in giu possi portare fuori a[illegible]

10v

eccetto un coltello [illegible] lire due per ciascuna
uolta che contr[illegible]

D[illegible]

Qualumq[ue] [illegible] dopo dui hore de notte
[illegible] per ogni [illegible]

Della pena di [illegible] avanti s.ta Maria d'agosto Cap. XLI.

Qualumq[ue] persona mettesse fuoco in alcuna colte o stoppi[illegible] licenza del Podestà avanti a s.ta
Maria d'Ago[illegible] pena per ogni uolta de [illegible] e sia tenuto emẽdare ogni dam
no che facesse

Della pena di chi rompesse pace o tregua Cap. XLII

Itẽ qualumq[ue] persona rompesse pace, o tregua cõ qualumq[ue] persona debbia pagar la pena che
si contenesse nel contratto della pace o tregua e dove non fusse pena determinata s'intẽda
de lire cinquanta d'applicarsi la metà alla parte observante e l'altra mità alla fabricar
di più il uiolatore della Pace caschi in pena de perpetuo banno, ne si possa remettere
se nõ per ordine del numero della fabrica, nõ di meno sia punito oltra la predetta pe
na dell'inguiria, e delitto rigorosamente, qual pace s'intenda rotta nõ solo per l'inguiria
e offesa fatta al principale, con il quale fu celebrata la pace, ma anco per l'inguiria
e offesa fatta a i suoi consãguinei affini, et attinenti insino al terzo grado inclusive

Delli uccellatori et cacciatori Cap. XLIII

Itẽ che sia lecito alli uccellatori e cacciatori de posser passare per le possessioni d'altri cac
ciando et uccellando non facendo però damno, senza pena, e facendo damno paghino
la pena dupplicata et emendino il damno

Che li statuti se debbinno observare Cap. XLIIII

Il Podestà et Consiglieri siano tenuti interamente observare tutti i statuti de detto ca
[illegible]ri quanto da farsi per l'avenire e farli anco observare da i subditi et
[illegible]b.' fabrica sotto pena de lire cinque per ciascuna uolta che trans
[illegible]ra faranno, e che di più detto Podestà, e consigliere nel fine
[illegible] debbiano stare a sindicato, avanti il sig. camerlingo, e render
[illegible]tio, e in euento che si troui che detto Podestà habbia dato alcuna

mala, et ... [illegible] ... persone sia tenuto, et obligato
a tutt... [illegible]

... [illegible] ... XLV

Item ... [illegible] ... usino a qualunque
... [illegible] ... ha et che sia
obligato no... [illegible] ... satisfattione del damno

... [illegible] ... consignare i sciami del api Cap: XLVI

Item ogni persona che ... [illegible] ... al detto castello trovasse ... [illegible] ... d'api sia tenuto per la metà consignare al camerlengo della fabrica infra termine de otto di ... [illegible] ... haverà trovato sotto la pena de dieci lire de denari per ciascuna volta che si contrafacesse

Delli polli da darsi al camerlengo Cap. XLVII

Tutti quelli che habitano nella tenuta de detto castello debbiano pagare per ciascuna famiglia al camerlingo un paro de polli grossi l'anno, et che li detti habitanti debbiano ordinare et observare che una terza parte de tutti li detti polli si paghi a ommiasante, l'altra terza parte a Natale, e l'ultima a Carnevale sotto detta pena per ciascuno che contrafacesse

Che quelli che hanno bestie debiano portar una carca de grano Cap. XLVIII

Item tutti quelli che hanno bestia da soma debbiano portare in ogni anno, e per ogni bestia da soma una carca de grano alla detta fabrica per l'amor de Iddio alla pena del arbitrio del Podestà

Infrascripta sunt statuta et reformationes ex decreto numeri reveren. fabrice additi
huic p[rese]nti Volumini per
Reveren. d[omi]num ac eximiu[m] iuris utriusq[ue] Doct. D. Gasparem guidoniu[m] canonicu[m]
Vibenetj ac reveren. fabrice advocatu[m] et consultorem

Che tutti quelli che vogliono fare exercitio alcuno siano tenuti giurare in mano del camerlingo
Cap: XLIX.

Accio tutte le arti, et exercitij si habino da exercitare fidelmente e senza frande alcuna si d... [illegible] ... e ordina e statuisce che nessuna persona possa exercitare alcuna arte, ne vender robbe ne fare hostaria pizzicaria macello calzolaria arte de fornace ... [illegible]
citio, in detto castello, o sua tenuta se prima no haura licenza dal ... [illegible]
sua giurara, e promettara detta arte exercitare con fidelta ... [illegible]
de persona e di observare interamente i decretj e ordini e statuti ... [illegible]
na de lire dieci e della privatione de detto Exercitio.

11v

Del offitio [illegible]

Piero [illegible] nessuna persona
A posti exerc[illegible] esto che a tale
[illegible] confirmato dal
[illegible] nel principio
[illegible] cacep
[illegible] dati e precepti exequi
[illegible] con diligenza sotto pena d
[illegible] contra facen[illegible] far dette citationi et executioni
e p sua mer[illegible] quattrino per ciascun[illegible] o notificatione e dui baioc
chi per ciascuna [illegible] castello et fora del castello habbia dui baiocchi per ciascun
miglio andando a citare e andando a fare executione non possa pigliare più d'una lira
p qualsi voglia executione sotto la predetta pena

Della mercede delle scritture sportule de sententie e tassa del offitio
del Podestà Cap. LI

Per tor via l'extorsioni e gravamenti quali non vi essendo tassa determinata per i statuti si poterbono fare da i Podestà de detto castello si statuisce e dispone che per l'avenire i Podestà che per i tempi saranno siano obligati scrivere e annotare tutti l'atti che avanti loro se faranno a istanza de qualunq persona che sia, e nò possino far pagare più d'un baiocco per ciascuno atto quale si habbia da pagare da quello ad instanza del quale sarà fatto l'atto, e per l'essamine de testimony nò possino far pagare più che baiocchi dui = per ciascun testimonio ove nò sono interrogatorij et ove sono dati l'interrogatorij li sia lecito pigliare baiocchi quattro per ciascun testimonio e nò più. Itẽ che per decreti o per sñtie interlocutorie nò possino pigliare sportule alcune ma solamente per le sentenze diffinitive li sia lecito pigliare de sportule un grosso nelle cause minime da cinque scudi in giu, e nelle cause da cinque scudi in su insino a qualsi voglia summa nò possino domandare per loro sportule [illegible] l'una lira per ciascuna sententia diffinitiva, e per bollettini da loro relassati [illegible] pigliare più sotto alcun pretesto che baiocchi quattro per ciascũ bollettino [illegible] somma de scudi quattro, e da quella somma in su li sia lecito pigliare [illegible]iocchi sej per ciascun bollettino o mandato da loro rilassato etiam p[illegible]

X

d'iusti [illegible] per ciascuna volta oltre la re
[illegible] contra la dom
[illegible]

Per rafrenare la calunnia e [illegible] si statui
sce che quello [illegible] d'ignorantia do
manda, e fa doma [illegible] che caschi in pena d
la perdita d'ogni sua ragione [illegible] domanda et in tanto quanto domã
da di piu sia condannato alla [illegible] et quello che [illegible]ntemente e senza
haver giusta causa d'ignorantia domanda o per se o per altri il debito gia pagato
o a se, o ad altri per lui, o suo antecessore contra [illegible] caschi nella pena del doppio de
quello che domanda da applicarsi come di sopra, et il debitore sia in tutto liberato

Della pena di chi abbracciasse bagiasse o in altro modo dishonesto mole
stasse alcuna femina per via, o altri luoghi publici Cap LIIII

Accio tutte le donne de detto castello habino da andare sicure in ogni luoco, e nella loro honesta e
pudicitia si conservino si statuisce e dispone che nissuno ardisca ne presuma abbrac
ciare bagiare e in altro modo dishonesto toccare o molestare alcuna Donna tanto ma
ritata quanto vedova Zitella e nõ maritata per vie publiche, o private campi vi
gne et altre possessioni sotto la pena di exilio perpetuo, e scudi [illegible] da applicarsi alla
Reveren fabrica, e di piu il delinquente sia tenuto a dotare essa giovene da lui mole
stata ancorche nõ fusse venuto alla consumatione dello stupro secondo il grado e
qualita di essa, nõ essendo maritata. Et inoltre per obviare a i tacití et imondici
desiderij tanto delle Donne come de gli homini si dispone che fra tali Donne e ho
mini nõ si possa contrahere matrimonio ma che dette donne si debbi [illegible]
a chi vorra lor padre, madre e congionti excepto il delinquente [illegible]
si possa remettere ancor che dalla Donna molestata li f[illegible]

Che nissuno possa habitare le case quali la Rev. fabrica [illegible]
distretto non lavorando le terre di essa Cap[illegible]

12v

Accio tutte le terre [illegible] bando all'otiosi
et inutili con[illegible] ne habitare
[illegible] terza gene
[illegible] mo [illegible] se continuam.
[illegible] nelle terre de detta fabrica secõ
[illegible] che insin'hora occupano, et ha
[illegible] lavoreccio alcuno di esse terre
s'intendino [illegible] te habitat.^ni^ se infra termine
d'u mese dopp[o] [illegible] del pnte statuto no haveranno preso a lavorare e,
cultivar e, semetar[e] [illegible] parte e quantita de dette terre, e le case vacanti
si habbino da dare a lavoratori utili perche fatighino a benefitio loro e di detta
Reveren. fabrica

De i garzoni condutti a stare a prone con certa mercede
e tempo determinato. — Cap. LV.

Perche e, ragionevole che le conventioni, e pacti stabiliti fra padrone, e garzone si osser=
vino si dispone che nessuna persona condutta per garzone in qual exercitio si
voglia cõ certa mercede, e a un tempo determinato possa partirsi avanti il tẽpo
e quello che si partisse senza causa alcuna leg.^me^ e iusta e non volesse ritornare
a ogni petit.^ne^ e, instanza del prone perda tutto il suo salario e nissuno contra la vo
lonta del patrone possa tenerlo a i suoi servitij durante il tempo di detta condue
tion e il Podesta di esso castello ha da far fare observare tutti i pacti capitoli e,
conventioni legitime fra i padroni e garzoni

Che quelli quali lavorano nelle macesi siano obligati lavo
rare nelle colte. Cap. LVI.

Accio le terre siano debitamente coltivate, e utilmente se ne cavi il frutto si statuisce che ogni
[lav]oratore che havera cultivato, e lavorato le terre della tenuta de detto castello =
[illegible]si sia anco obligato de volonta, e commissione del camerlengo o Podesta
[la]vorare e sementare nelle colte habili, e recipienti sotto pena de lire =
[illegible] ciascuna volta che contrafara, e di piu sia tenuto, a l'emendat.^ne^ del

[illegible] fede, è quel lauorat.re che la
[illegible] ramente, e per negligentia
[illegible] il danno, e a pagar
[illegible] delle contra [illegible]
c di [illegible] incon [illegible] e pena il Pede
de detto [illegible] la parte de i=
fru [illegible] del lauo [illegible] tore possa senza
licenza e [illegible] are grani, orzi, biade=
legumi, o altri [illegible] ticcio sotto pena de lire cinq.
per ciascuna uolta che contra fara [illegible] a l'emendatione del damno

Che il pastinario perda il Posticcio se nō lauorara al debito
tempo. Cap. LVII.

Acciò le uigne e pastini siano al debito modo e tempo custoditi si dispone, e statuisce che=
il Pastinario quale nō lauorara il Pastino ouer posticcio, cō buona fede al congruo
tempo, nō lo potendo, nō lo tendendo, nō palando, non zappando o nō l'occando a i
tempi debiti, e a uso de buon lauorat.re perda il Posticcio, e tutte le spese fatte dichia
rando che per defetto de tre o quattro opere solamente nō perda il posticcio ma=
sia tenuto a l'emendat.ne del damnō. Itē che nissuno lauoratore de uigne pastini
arboreti, o altre posessioni, possa uender o donare frutto di alcuna sorte se prima
nō hauera data interamente la parte debita alla reuerend. fabrica, ouerō nō hare
ra hauto licentia dal camerlingo, o ministri di essa sotto pena de lire tre per ciascu
na uolta, et di più sia tenuto a l'emendatione del damno. Laus deo —

Laus Deo . 1566

Della [illegible]
Del [illegible]
D[illegible]
Delle [illegible]
Del m[illegible]
Delle parole ingiuriose [illegible]
Delle percussione con [illegible]
Della diminutione de[illegible]
Della pena di chi uccisse [illegible] 9
Della pena di chi robasse o [illegible] 10
Della pena dello insulto Cap: 11
Della pena di chi bestemiasse Cap: 12
Di chi giurasse il falso Cap: 13
Di chi giocasse à giochi prohibiti Cap. 14
Della pena di chi amazzasse Animali Cap: 15.
Della pena di chi non obedisse al Podestà et Consiglieri. Cap: 16
Della pena di chi sgrepasse, soprapigliasse ò sficasse termini Cap: 17
Della pena di chi soprapigliasse Vie publice ò facesse via nuoua Cap: 18.
Del cauar delle accuse Cap: 19
Di chi desse danno personalmente et delle chiuse, Cap. 20.
Del danno dato in Saffarano Cap: 21.
Della pena di chi desse danno con bestie Cap: 22
Del mettere iguardiani. Cap: 23
Della diuisione delle pene, Cap: 24.
Che li Cani debiano portare l'uncino Cap: 25.
Delle guardie secrete, Cap: 26.
Di chi smurasse pietra ò muro del castello, Cap: 27
Della pena di chi non scopasse auante la sua porta. Cap: 28.

13 14v

Di chi [illegible]

Che [illegible]

[illegible]

[illegible] publice Cap: 36

[illegible]

Dell [illegible]

Della pena [illegible]

Della pena di [illegible]

Di chi mettesse fuoco [illegible] dagosto Cap: 41.

Delli pena di chi rompesse fuoco o [illegible] Cap: 42.

Delli uccellatori et Cacciatori Cap: 43.

Che li [illegible] si doviano osservare Cap: 44.

Che il patrone sia tenuto per il garzone Cap: 45

Che si debbiano assegnare i sciami de lapi Cap: 46.

De polli da darsi al camerlengo Cap: 47

Che tutti quelli hanno bestie da soma debiano portar una carra de grano Cap: 48

Che quelli vogliano fare essercitio debino giurare in mano del Camerlengo Cap: 49.

Dell'offitio del Balio et sua mercede Cap: 50.

Della mercede delle scritture et sportule delle [illegible] et tassa dell'offitio del Pota Cap: 51.

Di chi domandasse piu del debito overo il debito gia pagato Cap: 52.

Di chi molestasse o facesse atto disonesto a donne p. strade o luoghi publici Cap: 53

Di chi non lavorasse terre della fabrica Cap: 54

Dell Garzoni condutti con certa mercede et tempo determinato Cap: 55.

Che quelli lavor[illegible] nelle [illegible] siano tenute [illegible] nelle [illegible] Cap: 56.

Che il Pasmano [illegible] al debi[illegible] perda il suo offitio Cap: 57.

Statuto del Castello delle Sile
1566 — 37 × 25 —
Codice pergamenaceo lacero —
Carte 12 oltre una carta di prospetto
contenente lo stemma dell'Opera
e quello della famiglia Ostrumi —
in colori e oro — Esternamente foglio
cartaceo contenente indice —

91/A 52

que et altre possessioni sotto la pena di exilio

M/A

occti dui ÷ per ciascun testimonio que nó sono interrogatorii et

item sua Ex.ma mag.ca proibisce et spe
ssa mente Comanda che no sia
nisuna persona che ardischa d
dare a ricetto ne a logiare banditi
— in qual si voglia modo. ne forsi
gli fuore al Curno et se nisuno
d detti banditi volesino a logiare
che subito il ditto habia da fare
in tendere al podestà d detto
Corgullo sotto la pena in Arbitrio
d sua Ex.ma mag.ca

item. no sia persona alcuna chi fa
lauorerio in quello d la d.a
— possa a locare terre o fabrica
beni senza licenzia d Ex.ma Cam.a
o su podestà sotto la pena in Ar
bitrio d sua Ex.ma mag.ca

1/A

item tutti quelli che lavorano terre ovinqunie o cinsi li debino lavorare a uso et bon lavoratore e facendo altramente paghorano ꝑ il contrario et ~~mezo~~ gli servono soli li detti terre

item no sia persona alcuna che tagli alcuna sorta d albore da piede ne pedoni alla pena ꝑ uno albero et ꝑ rami alla pena ꝑ ʃ 20 ꝑ rami e pagare il danno ʃ 20 ꝑ ramo

item no sia persona alcuna che tagli nisuna sorte ꝑ dispi sen za licenzia ꝑ podesta alla pena ꝑ ʃ 50 e pagare il danno

1/Av

giuramenti et se piu di dui volti
sira gastigato e Condanato per tali
dilitto si ben oltra la pena picuni
aria legarlo in piaza di detto
Castello publicamente e forare la
lingua e ivi publicarlo e tenerlo
per mezo giorno Commettino alcuni pe
ne in albitrio di sua Ecc.ma Sig.a

Per che il giocho partorisci non solo granne
perdita di denari e di tempo ma ancora
quistioni e vissi schandoli in pero sua
Ecc.ma Sig.a Comanda e proibissci che
non sia persona alcuna Come disopra
che ardischa e prosumma di giocare a
carte o altri giochi proibiti sotto pena
di scudi 25 per Ciascheduno e Ciascheduna
volta da applicarsi Come disopra
qual pena si intenda doplicata 115

quando si giocassi Con Carti o
dadi falzi o scangiati et ancho
quando si giochassi in giorno festi
vo e Commandato da la S.ta
romana Chiesia e qualunche
fadisiero Come serrazano e renassi
bavattiera ricetto a gioche Coschi
in d la medesima pena Come si
auessi giocato lui proprio d aplich
ossi Come disopra

Item si ordina e proibisci e Comanda che
ne si persona alcuna Come disopra
che a ardischa sotto qua si voglia Co
love c quasi o fare quasi ouardere
quantita d grano alcri biadi ligumi
fore d la ... d detto Castello o
di esso Castello senza spressa licentia
d ... Co... magi ca in scrittisi sotto

1/18v

pena di scudi 4 di moneta per
Ciaschuna Cascha e ciaschuna
volta et la perdita di li robbi
e bestie che portero ditti robbi
dichiarando che la medesima
pena Come disopra tanto chi
Compera Come chi vendi

Item per animare li disideri per portare
de l'arme si dichiara proibisca
che non sia persona alcuna Come
disopra che ardischa di portare
scuri di Arme tanto o Jenzia alcuna
Jenzia in detto Castello tanto di
sotto pena di 3 s il giorno e la notte
mi si in renda doplicata per Ciaschuna
e ciaschuna volta e di tre tratti di
Corda dargli subito et la perdita

che lo ordini applichassi Come
disognava

item non sia persona alcuna che
ardischa sotto qual si voglia co
lore et portare in sua dosso
Cibusci sotto la pena della per
dita et detti archibusci e ve
matti et Corda et della pena in
albitrio di sua ecc.za magnifica

Item proibisca e Comanda che non sia persona
alcuna che tire a Colombare di Colombi
alla pena di scudi so per Colomba et in
albitrio di sua ecc.za magnifica

1/C

no sia persona alchuna che
taglj Albori d'niguna sorti se
beni il uento o l'acque la nessi
[illegible] cascharc in qual
si uoglia modo senza licenzia
del Cap.no o suo Podestà
alla pena di un o scudo per
Albero et pagare il dano

Die 15 men.s februarij 1587

Publicata fuerit ordina supra dicta bannimenta in
Castro Sale in loco publ.co et solito per Marinum [illegible] de
d.to Castro ad pres.s Massarium d.ti Castri alta et
intelligibili uoce tempore Camerariatus et ad instan.
Clari Mag.ci Viri D. Rufini de Rufinis Ch.di operis et
fabrice b.te Marie de Stella de Libener.s Camerarij
pro ut mihi Eduardi Cheiob.s not.rio publ.co rethulit
Ita est Eduarsus Cheiob. not.

1/02

ittu della parte del mag.co V. C.
Borromeo oviene dal prese
nte C. Capo che chi volesse per
avanire alchuna sorte di
albore con vite da piede
del ditto albore gli si dava
b cinequi et ciaschuno
albore in pero ch il ditto
albero e vite abia preso
li quali albore e vite si
intenda ch labino da pia
ntare in el loco vero ch
fanno de la t.ca fabicha
ee li ditte albore labino
da piantare p. filo e ch sobito
prese labino da vimige a no
vare il podesta ch gli dava
uno grosso p. albore como di
sopra

7/Dv

Item sua S.ria Mag.co spressamente Comanda
che no sia persona nisuna che per mazzi ne
lacci a mazare overo pigliare lepore
ne starne in questo de la sola sotto la
pena de uno scudo per lepore et de
le starne la pena de ß 5 per starna
et la perdita de lacchi bosi o altre
rete o difizi

1/EV

item che il sabato non quelli che
abitenno in detto castello et nei
casi di Nuova abino scopare
in nanzi al loro uscio alla pe
na di soldi 20 per ciaschuna
volta aplichasi come di sopra

item non sia persona alcuna che
tenga barili e bocali e che
ve a stava che non sieno giu
sti sotto la pena di uno di
misura aplichassi come di
sopra

item non sia persona alcuna che porte
a vendere lengnia in locho alcuno
il sabato in pena alla pena di cia
schuna volta di soldi so aplichassi
come di sopra et neancho si intenda
che non portare lengnia verde

1/FR

it, chi volessi trovare li verre
il sor sodi al pogio in vinea
t la sola si lasi in tendere al
C. Cav.e al podesta li quali zli
si dovranno a guardar si in tendem
li dem esser che in sor in poden

Die 17 men. Febr.ij 1581

Publicata fuerunt supradicta bandimenta
p. Horatium Hieronimi nomine Mancilli
p.b. per loca solita consueta dictae ut
retulit

1/F v